

OGGETTO: VERBALE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI MINORI CON DIRITTI SPECIALI RESIDENTI E FREQUENTANTI LE SCUOLE D'INFANZIA STATALI DI REGGIO EMILIA

Il Direttore dell'Esecuzione dott.Nando Rinaldi, dirigente dell'Istituzione Scuole e Nidi dell'infanzia (Stazione appaltante)

Premesso che.

- a seguito di procedura aperta con determinazione dirigenziale R.U.I.D. n. 8 del 21/01/2020 è stata disposta l'aggiudicazione del **servizio di integrazione scolastica dei minori con diritti speciali residenti e frequentanti le scuole d'infanzia statali di Reggio Emilia** alla cooperativa sociale **ACCENTO**

- la suddetta aggiudicazione ha decorrenza dal 01.02.2020 al 31.01.2023

- in data 28.01.2020, con verbale di consegna sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Dlgs 50/2016 e ss.mm., si è provveduto alla consegna anticipata del servizio nelle more della definizione e perfezionamento del contratto di appalto, per garantire l'avvio del servizio di pubblica utilità, a decorrere dal 3 febbraio 2020;

- con Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. 86 del 17/08/20 veniva rideterminata la data di scadenza contrattuale al 09/06/2023 in considerazione della sospensione dei Servizi Educativi di 4 mesi, da marzo 2020, dovuta alla pandemia COVID-19;

Tenuto conto:

- che l'art. 107, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: a) *“in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori...”*

- che al comma 7 si dice che: *“Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture”.*

- che l'art. 23 del D.M. n. 49/2018 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle prestazioni di servizio/di fornitura;

tutto ciò premesso

si dà atto:

- che l'art. 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 recita: ***Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.***

-che l'Ordinanza 12 marzo 2021 del Ministero della Salute "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto. (21A01593)" (G.U. Serie Generale , n. 62 del 13 marzo 2021) recita : *1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.*

2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. ;

considerato:

- che la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che impedisce in via temporanea che il servizio in oggetto proceda, rientrando pertanto nella fattispecie definita dall'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto in rapporto alla situazione sopra descritta, non sono sviluppabili soluzioni alternative che consentano la normale prosecuzione dell'appalto;

-che il servizio di integrazione scolastica interviene prevalentemente nella fascia oraria pomeridiana mentre le organizzazioni delle scuole d'infanzia statali messe in atto, come previsto nel più sopra citato DPCM DEL 2 marzo 21, al fine di *mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità* , prevedono la presenza dei bambini con diritti speciali solo al mattino;

Ritenuto pertanto necessario disporre, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 **la sospensione**, per forza di legge, del **servizio di integrazione scolastica dei minori con diritti speciali residenti e frequentanti le scuole d'infanzia statali di Reggio Emilia** (affidato, come sopra precisato, alla

COOPERATIVA SOCIALE ACCENTO) dal 15 al 26 marzo 2021, salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi

dispone

a) ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 **la sospensione**, per forza di legge, **del servizio di integrazione scolastica dei minori con diritti speciali residenti e frequentanti le scuole d'infanzia statali di Reggio Emilia** (affidato, come sopra precisato, alla COOPERATIVA SOCIALE ACCENTO) **dal 15 al 26 marzo 2021, salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi**

b) che in base alle future direttive del Governo sulla riapertura delle scuole, con successiva determina dirigenziale si predisporrà:

- la rideterminazione del nuovo termine di durata contrattuale (*come da art. 107 del D.Lgs. 50/2016 comma 3.*), per un periodo pari a quello non svolto oggetto di sospensione e di pari remuneratività rispetto al segmento di prestazione contrattuale non eseguito;
- l'eventuale rimodulazione di gestione del servizio.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'appaltatore, da remoto, mediante apposizione di firma digitale, in segno della più ampia accettazione.

Il presente verbale sarà inviato al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Reggio Emilia 17/03/2021

Il direttore dell'esecuzione
**NANDO
RINALDI
COMUNE DI
REGGIO
NELL'EMILIA
18.03.2021
09:58:13
UTC**

Il rappresentante dell'appaltatore/esecutore



Firmato digitalmente da:
BERTOLINI ELENA
Firmato il 18/03/2021 16:27
Seriale Certificato: 20935754
Valido dal 17/11/2020 al 17/11/2023
InfoCert Firma Qualificata 2